



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 16 del D.L. n. 119/2018;

Visto il Decreto Legge 08 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla G.U. il 8 marzo 2020, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;

Visto il DPCM in data 8 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G U il 17 marzo 2020;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»* attualmente sino al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020;

Visto il DPCM del 18/10/2020 recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

Visto il DPCM in data 24/10/2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*

Visto il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” e in particolare gli artt. 26 e 27;

Rilevato che nella Regione della Sardegna sussistono le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 27 D. l. 28 ottobre 2020 n. 137 per la adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso nel periodo di emergenza nazionale da Covid – 19, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo;

Visto il Decreto Direttoriale del Direttore Generale delle Finanze to del 11.11.2020, pubblicato in G.U.R.I. Serie Gen. N. 285 del 16.11.2020, recante linee guida e regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza pubblica o camerale da remoto (da qui in poi UaD), ex art. 16, comma 4, del D.L 119/2018, in vigore a far data dalla pubblicazione sulla G.U.;

Preso atto che, per la fase di avvio, le citate linee guida consigliano di evitare la sovrapposizione di UaD tenute da sezioni diverse;

Rilevato che il Dirigente Amministrativo degli Uffici di Segreteria di questa Commissione ha informato che la struttura amministrativa è nelle condizioni di utilizzare le applicazioni informatiche di cui alle linee guida del citato D.D. del 11.11.2020, nei termini previsti dallo stesso Decreto, sia con le attuali dotazioni informatiche sia con riguardo alle competenze acquisite, avuto riguardo alla formazione del personale interessato;

Rilevato che ai sensi del richiamato art. 27 comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 133 *“in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione”*

Preso atto che *“nel caso in cui sia chiesta la discussione”, non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto, “si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.” (e solo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini). Con la precisazione che “in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.” (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137)*

Preso atto che *“I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dai Comuni della Sardegna per la sede di Cagliari della CTR e del Comune di Sassari per la sede staccata di Sassari della CTR, sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, ed a questa Presidenza per conoscenza, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione” (art. 27, comma 3, d. l. 28/10/2020 n. 137);*

Considerato che il 90% dei giudici tributari attualmente in servizio presso la CTR Sardegna risultano residenti in luoghi diversi dal Comune ove ha sede la Commissione, con la conseguenza che l'eventuale utilizzo del diritto all'esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio renderebbe estremamente difficoltoso il funzionamento delle sezioni;

Ritenuto di potere superare tale criticità attuando le disposizioni dell'art. 2 del Decreto Direttoriale del Direttore Generale delle Finanze to del 11.11.2020, pubblicato in G.U.R.I. Serie Gen. N. 285 del 16.11.2020, inerente le linee guida e regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza pubblica o camerale da remoto (da qui in poi UaD), ex art. 16, comma 4, del D.L 119/2018, in vigore a far data dalla pubblicazione sulla G.U.;

Ritenuto, alla luce del nuovo quadro normativo delineato con l'entrata in vigore del D.D del 11.11.2020, che le parti hanno facoltà di richiedere in luogo della decisione allo stato degli atti ovvero della trattazione scritta, la pubblica udienza partecipata da remoto, restando nella facoltà dei presidenti di Collegio autorizzarla, tenendo conto dei criteri di seguito indicati, comunicando all'ufficio di segreteria, per la comunicazione alle parti, le cause per le quali è ammesso lo svolgimento dell'UaD;

Ritenuto, data l'immediata entrata in vigore delle nuove modalità operative, che occorre che le parti del processo possano ottenere su richiesta la trattazione pubblica in UaD per le udienze non ancora calendarizzate nell'anno 2020 quindi a partire da gennaio 2021, anche per quelle che secondo le previgenti disposizioni era stata prevista la trattazione scritta;

Rilevato che il contenuto del presente provvedimento è stato comunicato e condiviso in bozza con i Presidenti di sezione di questa Commissione;

A **parziale** modifica del proprio Decreto n. 42 del 02 novembre 2020;

Dispone

allo stato, e sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19:

- 1) Ogni Collegio giudicante ordina lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali con collegamento da remoto su richiesta delle parti o anche di una sola parte, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite, e ne fissa la trattazione seguendo le regole tecniche operative di cui al Decreto Direttoriale del 11 novembre 2020, pubblicato in G.U. del 16.11.2020, secondo tempi e modalità compatibili con le dotazioni informatiche e con il potenziale spazio virtuale consentito dal collegamento da remoto, in ogni caso a decorrere dal 01.01.2021.**
- 2) In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, accertato dal Segretario di udienza e riportato a verbale, il Presidente del Collegio sospende l'udienza e la rinvia, dandone avviso alle parti.**
- 3) Ove non sia possibile per motivi tecnici o di opportunità avendo riguardo alla natura della controversia la trattazione in UaD e su richiesta di una o entrambe le parti che motivatamente non abbiano accettato il contraddittorio cartolare, i**

Presidenti dei Collegi possono disporre il rinvio dell'udienza a nuovo ruolo e a data successiva allo stato emergenza per la discussione orale in presenza.

Le date dei rinvii che si rendessero necessari saranno stabilite in base:

- all'importo iscritto al ruolo;
 - alla complessità e alla novità delle questioni di diritto da risolvere;
 - alla vetustà delle cause.
- 4) **Il Presidente di Collegio può autorizzare, su richiesta di una o entrambe le parti, con istanze da depositare almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione, la trattazione in UaD di quelle udienze fissate in data successiva al 31.12.2020 per le quali in base alle precedenti disposizioni era stata già prevista la trattazione cartolare.**
 - 5) **Il Presidente di Collegio può autorizzare, su richiesta di una o entrambe le parti la trattazione in UaD di quelle udienze precedentemente rinviate a data successiva al termine dell'emergenza sanitaria per la discussione in presenza.**
 - 6) **Le controversie fissate per la trattazione in udienza e le cui le parti abbiano optato per la trattazione scritta in alternativa alla UaD, passano in decisione sulla base degli atti, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.**
 - 7) **Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al punto precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.**
 - 8) **La trattazione delle controversie in UaD si svolgeranno secondo le disposizioni riportate nell' art. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze datato 11.11.2020 – *“Le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando il programma informatico Skype for Business.”***

Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, ai giudici in servizio presso la CTR Sardegna, al Direttore della CTR, ed ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai Presidenti delle CC.TT.PP. della Sardegna, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, al Direttore Regionale di Agenzia Entrate Riscossione, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari, al Garante del Contribuente.

Il Presidente della CTR Sardegna
DOCT. MANFREDO ATZENI



Cagliari 10 dicembre 2020